

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 7 dell'O. d. G. 1/3/1979 n. 3051
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN BRIN
DISI - QUARTIERE S. ELIA - EX GESCAL - CANT. 3212 - LOTTO B - C/3213
LOTTO C - PAL. 2, 3, 4 CASE POPOLARI - PROPOSTA DI DEROGA ALL'ART. 22
DELLA LEGGE 8/8/1977, N. 513..

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SS.VV., nel Marzo 1973 vennero occupati abusivamente alcuni complessi immobiliari dell'I.A.C.P. in corso di ultimazione, per un totale di 100 appartamenti, i quali avrebbero dovuto essere consegnati entro due o tre mesi.

Soltanto alla fine del 1977 l'Istituto potette consegnare, in sostituzione di quelli occupati abusivamente, gli alloggi ai legittimi assegnatari, vincitori del concorso bandito nel 1971, grazie ad un preciso decreto della Regione Puglia, con il quale si concesse una riserva, in favore di essi, di nuove abitazioni che lo I.A.C.P. aveva in corso di realizzazione.

E', altresì, noto, che nel 1973 venne pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi GESCAL, dei quali oltre 120 erano stati concessi in appalto alla Ditta Vittorio PAMPO da Lecce.

L'Istituto risolse il contratto con la suddetta Ditta e riaffidò i lavori relativi alle Imprese CORRADO da Brindisi e SCIPIONE CAPECE da Napoli, le quali hanno ultimato i lavori rispettivamente nell'agosto e nel dicembre 1978. In tali date, lo I.A.C.P. ha, quindi, potuto procedere alla consegna ai legittimi assegnatari degli alloggi, con un ritardo, dovuto agli impedimenti di cui sopra, di oltre tre anni.

Ciò premesso, occorre rilevare che nell'a

Seduta Consiliare

del 9 MAR. 1979

DELIBERA N. 3029

SI APPROVA

Per estratto conforme

12 MAR. 1979

IL SINDACO GENERALE
(L. G. LONGO)



*È noto oggetto della delibera
che necessario -*

21-5-79

10/11

gosto 1977 venne emanata la Legge n.513, la quale ha dettato nuove norme di determinazione di canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'art.22, in particolare, dispone che i suddetti canoni, per la Regione Puglia, debbano essere ragguagliati a L. 3.500 per vano convenzionale relativamente agli alloggi ultimati prima del 17/8/1977, data di entrata in vigore della Legge, ed a L. 5.000 per vano convenzionale relativamente a quelli ultimati successivamente alla suddetta data di entrata in vigore della Legge.

Secondo il rigido disposto legislativo, quindi, i canoni di locazione relativi alle Pal. 2, 3 e 4 C.P. ed ai cantieri 3212 lotto B e 3213 lotto C, ex GESCAL, devono, in quanto ultimati successivamente al 17 agosto 1977, essere ragguagliati a L. 5.000 per vano convenzionale.

Se tale, però, è l'interpretazione senz'altro più esatta della Legge, questa Presidenza è dell'avviso che bisogna tener presente la particolarità ed eccezionalità delle situazioni che si sono venute a creare nei confronti degli assegnatari degli alloggi suddetti, non certo per loro colpa e responsabilità, i quali si sarebbero dovuti consegnare entro il 1974-1975.

In particolare, questa Presidenza prospetta alle SS.VV. la possibilità, in considerazione, appunto, della particolarità della situazione, di derogare, per i soli alloggi di cui in premessa, all'art. 22 della Legge 8/8/1977, n.513, nella parte in cui prevede il canone di locazione ragguagliato a L. 5.000 per vano convenzionale e di applicare, invece, il 1° comma dello stesso articolo, il quale prevede il canone ragguagliato a L. 3.500 per vano convenzionale, come se gli alloggi fossero stati ultimati e consegnati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge.

IL CONSIGLIO

- Ascoltata la relazione del Presidente;
- Preso atto della particolarità della situazione, già, peraltro, nota all'Istituto avendo essa formato oggetto di varie delibere, concernente le Pal.2, 3 e 4 ed i cantieri 3212 lotto B e 3213 lotto C, ex Gescal e l'estremo stato di disagio in cui, per molti anni, si sono venuti a trovare i legittimi assegnatari;
- Considerato, altresì, che i suddetti alloggi, se non fossero intervenuti gli impedimenti di cui in premessa, si sarebbero potuti consegnare entro il 1975;
- Preso atto che la eccezionalità della situazione venutasi a creare ha determinato una forzata interruzione dei lavori e la conseguente ritardata consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari per evidente causa di forza maggiore;
- sentito il Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente

D E L I B E R A

- DI RITENERE applicabile, per gli alloggi facenti parte delle Pal. 2, 3 e 4 C.P. e dei cantieri 3212 lotto B e 3213 lotto C, ex Gescal, siti nel Quartiere S.Elia di BRINDISI, il 1° comma dell'art.22 della Legge 8/8/1977 n.513;

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

FOGLIO 2°

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 7 dell'O. d. G. 1/3/1979 n. 3051
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN BRIN
DISI - QUARTIERE S. ELIA - EX GESCAL - CANT. 3212 LOTTO B - C/3213 LOTTO
C - PAL. 2, 3, 4 CASE POPOLARI - PROPOSTA DI DEROGA ALL'ART. 22 DELLA
LEGGE 8/8/1977, N. 513.==

R E L A Z I O N E

- CHE gli Uffici competenti provvedano, imme
diatamente, a dar corso alla presente deli
bera ed a rettificare gli eventuali atti
contabili già effettuati e comunicati agli
assegnatari.==

Seduta Consiliare

del 9 MAR 1979

DELIBERA N. 3029

S I A P P R O V A



Per estratto conforme

Brindisi, li 12 MAR. 1979

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)